



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli  
Alla udienza del 12/10/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause lavoro di I grado iscritte ai N. 628/2015 e 2148 /2015 R.G.  
promossa da:

DOMENICO F. e ANTONIO F., rappr. e dif. dagli avv.ti BONANNI  
EZIO e STRAZIOTA;

RICORRENTI

contro:

INPS, rappr. e dif. dall'avv. PUNZI COSIMO NICOLA;

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

... e ... premesso di aver lavorato alle  
dipendenze del Ministero della difesa rispettivamente dal 15.9.1983 al  
8.5.1987 e dal 10.1.1973 al 31.8.1982, e per Alitalia s.p.a. e/o precedenti  
denominazioni rispettivamente dal 1.5.1987 al 22.12.2008 e dal 1.9.1982 al  
30.4.2007, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al  
riconoscimento dei benefici contributivi previsti per esposizione  
ultradecennale ad amianto ex art. 13 co. 8 L. 257/1992 come sost.  
dall'art.1 d.l. 169/1993 conv. in l. 271/1993 con ogni consequenziale  
determinazione in merito alla rivalutazione del trattamento pensionistico  
goduto.

Si costituiva in giudizio l'INPS invocando il rigetto della domanda.

All'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale.

I ricorsi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

E' parzialmente fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 62 r.d. 12.6.1934 n. 1214, sono infatti devolute alla Corte dei conti tutte le controversie concernenti le pensioni dei pubblici dipendenti: cfr. Cass. Sez. Un. 28.10.1998 n. 10732, Cass. Sez. Un. 18.3.1999 n. 152/SU, Cass. Sez. Un. 21.12.1999 n. 920/SU, Cass. Sez. Un. 7.11.2000 n. 1149/SU, Cass. Sez. Un. 21.7.2001 n. 9968, Cass. Sez. Un. 16.1.2003 n. 573, Cass. Sez. Un. 14.2.2007 n. 3195, Cass. Sez. Un. 16.11.2007 n. 23731, nonché Cass. Sez. Un. 7.3.2008 n. 6179.

In particolare, la S.C. ha ritenuto che anche la domanda di rivalutazione contributiva (rivendicata, in quel caso, con riferimento alla esposizione ad amianto ex art. 13 co. 8 l. 257/92) è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché inerisce a una controversia sulla misura della pensione: cfr. Cass. Sez. Un. 19.1.2007 n. 1134, Cass. Sez. Un. 14.2.2007 n. 3195, Cass. Sez. Un. 9.1.2008 n. 171.

La documentazione versata in atti attesta che *[redacted]* e *[redacted]* hanno lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa - Marina Militare rispettivamente dal 15.9.1983 al 8.5.1987 e dal 10.1.1973 al 31.8.1982.

Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione agli anni in cui i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze del Ministero della Difesa.

Proseguendo con l'esame delle eccezioni sollevate dall'Inps, si osserva che l'art. 47 del d.l. n. 269/2003, cit. - nel ridisegnare i contenuti del beneficio previdenziale originariamente previsto dall'art. 13, c. 8, della L. n. 257 cit. (e successive modif.) - ha, com'è noto, introdotto (al c. 5) un termine di decadenza, espressamente prevedendo che «*I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici*». E, successivamente, l'art. 3, c. 132, della L. n. 350/2003 (Legge finanziaria) ha disposto che «*In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2*

*ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL».*

Il combinato disposto di dette norme è stato, quindi, interpretato nel senso che «La prospettata disciplina (di cui alla L. 27 marzo 1982, n. 257, articolo 13, comma 8, come sostituito dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1993, n. 271, cit.) è fatta salva (ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132) - nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia (di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - per i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, si trovino in una delle condizioni alternativamente previste (abbiano già avanzato, cioè, domanda di riconoscimento all'Inail od ottenuto sentenze favorevoli, per cause avviate entro la medesima data), condizioni da interpretare nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.» (cfr., *ex plurimis*, Cass. 30 maggio 2012 n. 8649, Cass. 11 luglio 2006 n. 15679, Cass. 15 luglio 2005 n. 15008, Cass. 18 novembre 2004 n. 21862, Cass. 8 novembre 2004 n. 21257).

Il D.M. 27 ottobre 2004, occupandosi di stabilire le modalità di attuazione dell'art. 47 D.L. 269/03, coordinando tra loro le norme precedenti, all'art. 1 ha così previsto: "1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione

*obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L., che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".*

Con riguardo all'ultimo inciso ed alla portata dell'obbligo di presentazione della domanda all'I.N.A.I.L. nel previsto termine decadenziale di 180 giorni si rileva che le pronunzie più recenti della Suprema Corte (Cass. n. 24998/2014, Cass. n. 5928/2015) muovendo dall'assunto che tale D.M., fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. nella L. n. 326 del 2003, non può debordare dal solco tracciato dalla legge, ritiene che il riferimento, per l'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, art. 13, comma 8, vada necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione. Ed allora, la natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 giorni) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori. Il D.M., in sostanza, riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis, (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto, da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003, un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall'altra, non solo non prevede analogo decadenza speciale

ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47 <sup>Comma</sup> ~~art. 47~~ ~~Comma~~ ~~628/201~~ ~~bis cit.~~).

Laddove il D.M. avesse, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto, lo stesso sarebbe passibile di disapplicazione (negli stessi termini ivi trasposti cfr. sent. n. 1282/2017 del Tribunale di Bari, estensore dott. Luigi Pazienza).

Peraltro, ferme le considerazioni che precedono, si osserva pure come lo stesso decreto ministeriale oneri i lavoratori della presentazione della domanda all'INAIL nel termine di 180 giorni solo allorquando non vi "abbiano già provveduto".

Orbene, premessa tale breve ricostruzione delle fonti normative, deve essere disattesa l'eccezione concernente l'intervenuta decadenza ex art. 47 co. 5 d.l. 269/03 convertito in legge 326/03, essendo evidente che tale termine semestrale non trova applicazione nel caso di specie. Invero, i ricorrenti hanno inviato la domanda all'Inail in data 3.3.2003 (entrambi i ricorrenti hanno allegato il cedolino di spedizione e la cartolina di ritorno relativa al deposito della domanda di certificazione della domanda all'INAIL), così avendo pure sortito l'effetto di preservare l'applicabilità della disciplina di favore previgente alla data del 2 ottobre 2003, come previsto dall'art. 3, c. 132, della L. n. 350/2003 (Legge finanziaria) sopra richiamato.

Né può accedersi alla tesi difensiva dell'Inps secondo cui la domanda all'ente previdenziale avrebbe dovuto essere presentata nel termine di decadenza semestrale citato del 15.06.2005, non essendoci al riguardo alcun addentellato normativo, viceversa indefettibile, considerato che qualsivoglia previsione di decadenza dal diritto di proporre una domanda giudiziale - quale quella che di cui si invoca l'applicazione nell'ipotesi in esame - in quanto istituto speciale del diritto processuale, deve essere interpretata in senso rigorosamente restrittivo.

Anche l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Istituto resistente dev'essere disattesa. Occorre in proposito premettere che, secondo il più recente, ma ormai consolidato, indirizzo della Cassazione, con la domanda volta ad ottenere la rivalutazione dei periodi contributivi si faccia valere il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione

ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico. La giurisprudenza di legittimità è ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione che non costituisce tuttavia una prestazione previdenziale a sé stante né tanto meno una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, costituendo, piuttosto, una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato, in via meramente consequenziale, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione.

È altrettanto pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quale data, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. In proposito, la Cassazione ha anche più volte ribadito che *"non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione)"* (in tali termini, Cass. n. 2351/2015, n. 10980/15 e n. 2773/2015).

Deve quindi affermarsi che anche il diritto alla rivalutazione contributiva in sé, distinto ed ulteriore rispetto al diritto alle differenze sui ratei della prestazione dovuta, sia soggetto a prescrizione da ritenersi, in difetto di una speciale normativa, quella ordinaria decennale decorrente dall'epoca della consapevolezza da parte del lavoratore della esposizione rilevante all'amianto.

Nel caso di specie la prima richiesta di certificazione di esposizione ad amianto è stata inoltrata dai ricorrenti all'INAIL il 3.3.2003, epoca alla quale si può far certamente risalire la consapevolezza da parte dei ricorrenti di aver svolto attività lavorativa con esposizione rilevante all'amianto, nonché momento in cui individuare, in assenza di contrastanti dimostrazioni, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione. Gli odierni istanti, con la proposizione di precedenti ricorsi amministrativi, inoltrati e ricevuti in data 1.3.2013 (ricorso

attrezzature utilizzate ed i materiali manipolati ed accertata anche sulla base di prove testimoniali in atti ed allegate alla presente relazione.

Si è proceduto con il calcolare, per il ricorrente, la durata possibile dell'esposizione lavorativa all'amianto ed i livelli di concentrazione delle fibre di amianto.

I risultati relativi all'esposizione del lavoratore sono stati ricavati sulla base dell'unico tipo di valutazione possibile e cioè su una base fortemente probabilistica, considerando i dati che è stato possibile raccogliere a distanza di tanti anni dal verificarsi degli eventi in discussione e stante l'impossibilità di eseguire dei sopralluoghi con un'esposizione attuale e tenendo anche conto della documentazione disponibile della letteratura scientifica e Banca dati Amyant.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso, il sottoscritto ctu Giuseppe Viterbo, ritiene ragionevolmente e con criterio di verosimiglianza scientifica che il Sig. [redacted] sia stato esposto per un periodo di ben oltre 10 anni e specificatamente intorno a 25 anni, praticamente per tutta l'attività lavorativa ad una concentrazione media annuale di fibre di amianto, rapportata ad una giornata lavorativa di 8 ore, ben superiore al valore limite 0,10 ff/cm<sup>3</sup> previsto dalla normativa in ragione delle diverse attività anche temporali durante le quali il suddetto lavoratore veniva a contatto con componenti e/o materiali contenenti amianto, evidenziando l'esistenza in atti delle sopra citate prove testimoniali allegate alla presente relazione per le quali si rimette alle Sue superiori valutazioni.

Il Sig. [redacted] ha svolto un'attività lavorativa similare ma più lunga di quella del Sig. [redacted], avendo iniziato il 10.01.1973 come meccanico nella Marina Militare sino al 31.08.1982 ed a seguire quella di qualificato tecnico di aeromobili dell'Alitalia e società antecedenti quali Atitech dal Maggio dal 01.09.1982 sino al 30/04/2007 manovrando e/o sostituendo materiali e/o componenti a base di amianto, in ambienti in cui vi era una dispersione e/o presenza di fibre di amianto.

L'esposizione del lavoratore Sig. [redacted] è stata analizzata per le particolari mansioni svolte, considerando l'ambiente di lavoro, le attrezzature utilizzate ed i materiali manipolati.

I risultati relativi all'esposizione del lavoratore sono stati ricavati sulla base dell'unico tipo di valutazione possibile e cioè su una base fortemente probabilistica, considerando i dati che è stato possibile raccogliere a distanza di tanti anni dal verificarsi degli eventi in

amministrativo e 18.2.2013 (ricorso amministrativo) hanno interrotto il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c..

Si rileva peraltro, anche in ordine alla valutazione della proponibilità del presente ricorso, che i ricorrenti hanno provveduto ad avanzare domande per ottenere il beneficio in via amministrativa alla sede INPS di Bari (cfr. all. 29 fascicolo e all. 42 fascicolo).

Passando all'esame della fattispecie concreta, occorre, in primo luogo, dare atto che la tipologia delle mansioni espletate dai ricorrenti e la caratterizzazione morbigena dell'ambiente di lavoro dagli stessi frequentato, hanno trovato univoco riscontro nelle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa con riferimento ai periodi di lavoro alle dipendenze di Alitalia s.p.a. e/o precedenti denominazioni 6 (cfr. deposizioni dei testi Giovanni Lo Tesoriere, Grazioso Marino, Francesco Stea, rese alle udienze del 17.10.2017 e del 20.2.2018).

Quanto all'intensità dell'esposizione all'amianto, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, -con una valutazione immune da censure, in quanto fondata su una motivazione esaustiva e priva di contraddizioni- ha riconosciuto, che, per le lavorazioni svolte, l'ambiente di lavoro degli istanti durante il periodo di lavoro svolto presso Alitalia s.p.a. e/o successive denominazioni presentava un rischio specifico di esposizione ad amianto, in considerazione dei materiali e componenti contenenti amianto con cui venivano a contatto.

In particolare, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni "Il Sig. [nome] ha svolto la mansione di motorista e tecnico elicotterista nella Marina Militare Italiana dal 15.09 1983 al 08.05. 1987 ed a seguire quelle di meccanico di scalo e tecnico di aeromobili dell'Alitalia e società antecedenti quali Atitech dal 08 Maggio 1987 sino al 22/12/2008 maneggiando e/o sostituendo materiali e/o componenti a base di amianto relativi a navi, elicotteri, aerei ed in ambienti di lavoro/atmosfere quali navi, hangar ed aerei, elicotteri per i quali si è accertata al presenza del pericoloso materiale, riconosciuta dal Ministero della Difesa , dall'Inail oltrechè dalla letteratura scientifica nel merito.

L'esposizione del lavoratore Sig. [nome] è stata analizzata per le particolari mansioni svolte, considerando gli ambienti di lavoro, le



discussione e stante l'impossibilità di eseguire dei sopralluoghi con un'esposizione attuale e tenendo anche conto della documentazione disponibile della letteratura scientifica e Banca dati Amyant.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso, il sottoscritto ctu Giuseppe Viterbo, ritiene ragionevolmente e con criterio di verosimiglianza scientifica

che il Sig. [redacted] sia stato esposto per un periodo di ben oltre 10 anni e specificatamente intorno a 34 anni, praticamente per tutta l'attività lavorativa ad una concentrazione media annuale di fibre di amianto, rapportata ad una giornata lavorativa di 8 ore, ben superiore al valore limite 0,10 ff/cm<sup>3</sup> previsto dalla normativa in ragione delle diverse attività anche temporali durante le quali il suddetto lavoratore veniva a contatto con componenti e/o materiali contenenti amianto,, evidenziando l'esistenza in atti delle sopra citate prove testimoniali allegate alla presente relazione per le quali si rimette alle Sue superiori valutazioni". Dunque, pur senza considerare i periodi di lavoro svolti dai ricorrenti alle dipendenze del Ministero della Difesa ( Fasanella dal 15.9.1983 al 8.5.1987 e Moretti dal 10.1.1973 al 31.8.1982), per i quali si è accertato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, risulta accertato che nei periodi di lavoro alle dipendenze di Alitalia s.p.a. (rispettivamente dal 8.5.1987 al 22.12.2008 e dal 1.9.1982 al 30.4.2007) i ricorrenti siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni.

Le spese processuali tra l'istante e l'INPS vanno poste a carico dell'INPS secondo soccombenza.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alle richieste di rivalutazione contributiva degli anni di servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa;

-dichiara che [redacted] ha diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della legge n. 257/92, art. 13 comma 8, per il periodo dal 8.5.1987 al 22.12.2008 e condanna l'Inps ad adottare i provvedimenti conseguenti;

dichiara che [redacted] ha diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della legge n. 257/92, art. 13 comma 8, per il periodo dal 1.9.1982 al 30.4.2007 e condanna l'Inps ad adottare i provvedimenti conseguenti

-condanna l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA, da distrarsi.

Bari, 12.10.2022

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Agnese Angiuli